



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417139

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Ordinanza N° 18 / del - 1 MAR. 2017

OGGETTO: Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Grassi n°11, nei confronti dei sigg. **BONACCORSO Carmelo Domenico**, nato a Catania il 16/07/1935, **TROVATO Pasqualina**, nata ad Acireale (CT) il 10/02/1949, residenti a San Giovanni La Punta (CT) in Via Grassi n°11, in qualità di comproprietari, ai sensi dell'art.31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Premesso:

che con Ordinanza dirigenziale n°69 del 31/07/2003, notificata in data 21/08/2003, ai sigg. **BONACCORSO Carmelo Domenico**, nato a Catania il 16/07/1935, **TROVATO Pasqualina**, nata ad Acireale (CT) il 10/02/1949, residenti a San Giovanni La Punta (CT) in Via Grassi n°11, in qualità di comproprietari, veniva disposto, ai sensi art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380, ex art. 7 L. 28/02/1985 n°47, la sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, nonché al ripristino dei luoghi, a sua cura e spese, delle opere edili abusive eseguite in assenza di concessione/autorizzazione edilizia, realizzate in questa via Grassi n°11, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica del provvedimento, consistenti per come testualmente riportato nel rapporto prot. n°106/ST/PM del 12/03/2003, del Corpo di Polizia Municipale in: *"...omissis... in prossimità del confine nord-est del lotto ed in aderenza ad una casa per civile abitazione di proprietà degli stessi, sono stati intrapresi lavori edili in assenza della prescritta concessione edilizia riferiti ad un manufatto accessorio a piano terra di circa mq. 30. Per detta costruzione, ancora priva di copertura, risulta realizzata una platea in c.a., i muri perimetrali in laterizi forati ed il soprastante cordolo di coronamento in cemento armato. ...omissis..."*;

che con istanza in atti al prot. gen. n°14397 del 09/05/2003, i sigg. Bonaccorso Carmelo Domenico e Trovato Pasqualina, presentavano richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.13 della legge n°47/85, per la realizzazione di un gazebo in muratura e legno, la quale non risulta definitiva;

che con nota prot. n°527/ST/PM del 12/12/2003, personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, comunicava che da sopralluogo eseguito, è emerso che il disposto di cui all'ordinanza dirigenziale n°69 Reg. Gen. Ord. del 31/07/2003, nel termine perentorio fissato di 90 (novanta) giorni dall'avvenuta notifica non è stato ottemperato;

che con istanza in atti al prot. gen. n°10282 del 01/04/2004, il sig. Bonaccorso Carmelo Domenico, presentava domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, ai sensi dell'art.32 della L.N. n°326/03, riguardante: *"Realizzazione di locale deposito, in prossimità del confine nord-est del lotto, di pertinenza all'edificio residenziale realizzato con regolare concessione edilizia"*;

che con nota prot. gen. n°8804 del 22/03/2016, veniva inoltrata comunicazione di avvio del procedimento di diniego all'istanza di condono edilizio L.N. n°326/2003, prot. gen. n°10282 del 01/04/2004, Rif. B-180, relativa al locale deposito sito in questa via Grassi n°11;

che con provvedimento di diniego n°04/2016, prot. gen. n°10673 del 08/04/2016, notificato ai predetti signori comproprietari - responsabili dell'abuso, in data 13/04/2016, veniva denegato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, avanzata ai sensi dell'art.32 della L.N. n°326/03, per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, riportate attualmente in catasto al foglio 1 particella 431 sub. 4 ed ubicate in questa Via Grassi n°11 - piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n°10282 del 01/04/2004, ns. rif. B 180, presentata a nome Bonaccorso Carmelo Domenico, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze

riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i.

che avverso il su esteso provvedimento non è stato avanzato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla relativa notifica;

che l'inottemperanza determina automaticamente l'acquisizione a titolo gratuito in favore del Comune di cui il presente atto costituisce una mera conferma e formalizzazione e costituisce titolo per l'immissione in possesso;

che l'area non è soggetta a vincolo di inedificabilità imposto da leggi statali o regionali o comunali, ma ricade in zona del vigente strumento urbanistico "C.1 Area residenziali di espansione" con indice di fabbricabilità territoriale che non può superare 1,1 mc/mq;

Visto il 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 indicante che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato nei luoghi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe e comunque in misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;

precisato che l'area necessaria, non superiore a 10 volte la superficie utile abusivamente realizzata, pari a mq. 30 circa, per una volumetria di mc. 63 circa, da acquisire risulterebbe quindi pari a mq 87,27 circa, (mc. 63 : 1,1 mc/mq = mq. 57,27+30= mq. 87,27) ivi compresa l'area di sedime, mentre quella di pertinenza dell'immobile risulta essere quella riportata in catasto terreni al foglio 1 particella 431, ente urbano di are 07 ca 90, nella considerazione che il fabbricato abusivo relativo alla detta ordinanza dirigenziale n°69/2003, risultano già censiti al catasto fabbricati al foglio 1 particella 431 sub.4 ed indicato come "locale di sgombero";

Vista la circolare dell'A.R.T.A. N°14055/2014 del 03/07/2014, ad oggetto: "Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi. Acquisizione al patrimonio comunale. Utilizzo immobili abusivi. Attività di competenza degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione", nella quale viene individuato nel funzionario responsabile dell'U.T.C.. "... omissis ... Nei casi in cui le opere abusive sono oggetto di provvedimenti di demolizione, è sempre compito e responsabilità esclusiva del Responsabile dell'U.T.C. concludere il procedimento incardinato ... omissis ...".

Visti gli atti

ACCERTA

l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia n°69 Reg. Gen. Ord del 31/07/2003;

DISPONE

- l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del seguente bene posto in questo Comune via Grassi n°11, consistente nella realizzazione di un manufatto a piano terra di circa mq. 30 e circa mc. 63 adibito a deposito e/o locale di sgombero, già individuato in catasto urbano, con l'acquisizione di una porzione di terreno della superficie complessiva pari a mq 87,27 circa, quale area di sedime e di pertinenza in premessa descritta che sarà oggetto di frazionamento, in quanto l'area interessata in cui è ubicato l'immobile abusivo, insiste in catasto terreni al foglio 1 particella 431 di are 07 ca 90, area urbana, fermo restando che l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza dirigenziale di questo Servizio, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con delibera consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, come previsto dal 5° comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'immissione in possesso del bene in questione da eseguire da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale, nonché ove occorra, con l'ausilio della forza pubblica, con la contestuale redazione del verbale di consistenza, previo apposita comunicazione da notificarsi all'interessato del giorno e dell'ora dell'esecuzione;
- di procedere alla trascrizione gratuita nei pubblici registri immobiliari del presente atto notificato.

La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Settore Urbanistica, tel.095.7417143, e-mail marcello.maccarrone@sglapunta.it, ed il responsabile del procedimento


è il dott. Marcello Maccarrone, presso l'ufficio è possibile nei giorni e nelle ore di ricevimento prendere visione degli atti o acquisire ulteriori informazioni.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.


In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla suddetta.

San Giovanni La Punta, li **1 MAR. 2017**

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore,
del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
